

mi oppose una quantità di obiezioni che io mi permetto di trovare soverchie e, direi anche quasi, se mi permette l'onorevole Vacchelli, un poco affrettate.

Il mio scopo sarebbe di accordare agli esattori, i quali non fossero proprietari di beni fondi, e non volessero farsi acquirenti di rendita pubblica, il diritto di adempiere, senza danno dello Stato, alla prescrizione della legge con denaro contante. È chiaro che io non intesi, e non poteva intendere, che il deposito del danaro contante fosse fatto presso le casse pubbliche a titolo infruttifero; quindi io proposi che questo deposito venisse fatto presso Banche o stabilimenti che retribuiscano un piccolo interesse del danaro.

Mi si oppose dall'onorevole Vacchelli il pericolo che vi poteva essere per lo Stato nell'accordare in qualche maniera la sua fiducia a questi stabilimenti, presso i quali fosse stato eseguito il deposito. Io credo veramente che questo pericolo sia stato esagerato. Quando si entra nella supposizione sconfinata di eventuali pericoli, è chiaro che dei pericoli ve ne sono in tutti i generi di cauzione, e non ne sono scevri neanche i sistemi proposti esclusivamente dalla Commissione. Così, ad esempio, la cauzione che si dà in beni fondi si concreta mediante un'ipoteca, e siccome la legge non prescrive che quest'ipoteca debba essere sola, nè di prima iscrizione, è evidente che il comune potrebbe essere involto in liti di graduatorie, nel caso che gli atti esecutivi fossero esercitati da altri creditori parimente iscritti sullo stesso fondo.

È inutile che io stia ad enumerare, nel campo del possibile, tutti i pericoli che possono correre le cauzioni date in beni stabili.

In quanto alle cauzioni in rendita pubblica, non accennerò che un solo esempio. Abbiamo veduto la rendita pubblica dal 1863 al 1866, cioè di un periodo di tempo minore di quello che è prescritto dalla legge per i contratti d'esazione, scapitare sul suo valore reale di quasi il 30 per cento; arrivare dal 74 al 35 e 36, come era nel 1866. Per questo scapito immenso, per questa diminuzione maggiore della metà del valore, evidentemente il comune ed anche lo Stato correrebbero dei pericoli. D'altronde di circa 9 mila sindaci del regno d'Italia, non so quanti si possa supporre che sappiano leggere un bollettino di Borsa, nè so quanti lo leggano a tempo periodicamente per premunirsi contro il pericolo del ribasso. Si dirà, è vero, che quando la rendita ribassa il comune ha il diritto di reclamare un supplemento alla cauzione. Ma, ripeto, non credo che nè il comune, nè l'agente finanziario, specialmente nei paesi rurali e distanti dai grandi centri, sieno così a giorno del corso dei fondi, che si possa stabilire con sicurezza non esservi nella cauzione in rendita pubblica nessun pericolo, mentre io non ne vedo veramente nessuno nella cauzione in contanti.

Non dico che si debba lasciare facoltà di fare il deposito presso qualunque Banca.

Io ho voluto determinare a quali Banche lo Stato può accordare la sua fiducia. Per me credo che sia sempre meno pericoloso il deposito in contanti o presso la Cassa de' depositi e prestiti che è pur governativa, o presso la Banca Toscana, o al Banco di Napoli, di quello che non lo sia la cauzione in cartelle di rendita pubblica.

Per queste ragioni, che io credo saranno prese in benigna considerazione dalla Commissione, confido che il mio emendamento venga accolto dalla Camera.

AVITABILE. Dovendo discorrere in merito dell'articolo 33, io non ritorno a dire quelle cose che ieri ho avuto l'onore di rassegnare alla Camera.

Ma a me sembra che l'articolo 33, nel modo come è stato adesso riformato dalla Commissione, in verità non implichi più quella questione che prima implicava, poichè adesso la Commissione si limita a sostenere semplicemente la prima parte dell'articolo, che è quella che indeterminatamente stabilisce la cauzione ad una rata.

Ora, ancora non siamo venuti a discutere quale debba essere questa rata, e però la questione non si pregiudica intieramente.

In quanto poi alla seconda parte dell'articolo che stabiliva il quarto, la Commissione ha creduto di ritirare la sua opinione e accettare quella dell'onorevole Vacchelli, vale a dire che questa cauzione dovevano determinarla i comuni interessati. Ecco perchè se io potessi accettare l'idea della Commissione, che la cauzione potesse essere uguale ad una rata, sia del quarto od anche del sesto, come era nel progetto ministeriale, non tedierei la Camera, ma io credo che la cauzione non possa essere determinata dalla rata dei pagamenti.

La ragione è semplicissima. Volete voi fare una legge di economia, o una legge di tassa? Per me, dico francamente la mia opinione, io non credo che questa legge, nel modo come si sta votando, sia una legge di economia, ma una legge di tassa, perchè impone tali obblighi ed oneri al comune, e tale peso ai contribuenti che riescirà una vera tassa anzichè una legge di economia.

Si dice: noi vogliamo dare una grande libertà ai comuni con questa legge, ed intanto si creano tali inciampi e tanti obblighi, che, per ottenere il concorso alla carica di esattore, si deve pagare il quadruplo di quello che si paga adesso.

Qui, o signori, quando noi veniamo a dire che non si trovano gli esattori, non intendiamo questa per una proposizione assoluta. Tutto si trova quando si fanno sacrifici, quando si ha bisogno di danaro, e se non si trova si va dagli usurai. Così è il caso attuale: quando si vogliono esattori a queste condizioni si trovano, ma bisogna vedere il quanto per cento si deve pagare per trovarli.

Ora, quando voi dito ad un esattore: avete il partito forzoso, tra cinque giorni assolutamente dovete esi-